



COMUNICATO STAMPA n. 135/24

Lussemburgo, 10 settembre 2024

Sentenza della Corte nella causa C-48/22 P | Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping)

La Corte conferma l'ammenda di 2,4 miliardi di euro inflitta a Google per aver abusato della propria posizione dominante favorendo il proprio servizio di comparazione di prodotti

L'impugnazione proposta da Google e Alphabet è respinta

Nel 2017 la Commissione aveva inflitto un'ammenda di circa 2,4 miliardi di euro a Google per aver abusato della sua posizione dominante su vari mercati nazionali della ricerca su Internet favorendo il proprio servizio di comparazione di prodotti rispetto a quello dei suoi concorrenti. Poiché il Tribunale ha, in sostanza, confermato tale decisione e mantenuto l'ammenda di cui sopra, Google e Alphabet hanno proposto un'impugnazione dinanzi alla Corte, che è stata respinta da quest'ultima confermando così la sentenza del Tribunale.

Con decisione del 27 giugno 2017 ¹, la Commissione ha constatato che, in tredici paesi dello Spazio economico europeo (SEE) ², Google aveva privilegiato, sulla sua pagina di risultati di ricerca generale, i risultati del proprio comparatore di prodotti rispetto a quelli dei comparatori di prodotti concorrenti. Google aveva infatti presentato i risultati di ricerca del suo comparatore di prodotti in prima posizione e li aveva valorizzati all'interno di «boxes», accompagnandoli con informazioni visive e testuali attraenti. Per contro, i risultati di ricerca dei comparatori di prodotti concorrenti apparivano soltanto come semplici risultati generici (presentati sotto forma di *link* blu) ed erano, per tale motivo, contrariamente ai risultati del comparatore di prodotti di Google, suscettibili di essere retrocessi da algoritmi di aggiustamento nelle pagine di risultati generali di Google.

La Commissione ha concluso che Google aveva abusato della propria posizione dominante sul mercato dei servizi di ricerca generale su Internet nonché su quello dei servizi di ricerca specializzata di prodotti e le ha inflitto un'ammenda di EUR 2 424 495 000, per il pagamento della quale Alphabet, in quanto socia unica di Google, è stata ritenuta responsabile in solido per un importo di EUR 523 518 000.

Google e Alphabet hanno contestato la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. Con sentenza del 10 novembre 2021 ³, il Tribunale ha, essenzialmente, respinto il ricorso e, in particolare, ha confermato l'ammenda. Per contro, il Tribunale ha ritenuto che non fosse dimostrato che la pratica di Google avesse avuto effetti anticoncorrenziali, anche solo potenziali, sul mercato della ricerca generale. Di conseguenza, esso ha annullato la decisione della Commissione nella parte in cui tale istituzione aveva constatato una violazione del divieto di abuso di posizione dominante anche per quanto riguarda quest'ultimo mercato.

Google e Alphabet hanno allora proposto un'impugnazione dinanzi alla Corte, mediante la quale esse chiedono l'annullamento della sentenza del Tribunale nella parte in cui ha respinto il loro ricorso, nonché l'annullamento della decisione della Commissione.

Con la sua sentenza in data odierna, la Corte rigetta l'impugnazione e conferma dunque la sentenza del Tribunale.

La Corte ricorda che il diritto dell'Unione ⁴ sanziona non l'esistenza stessa di una posizione dominante, bensì soltanto lo sfruttamento abusivo di quest'ultima. In particolare, sono vietati i comportamenti di imprese in posizione dominante che restringano la concorrenza basata sui meriti e siano dunque suscettibili di causare un pregiudizio alle singole imprese e ai consumatori. Tra tali comportamenti rientrano quelli che, con mezzi diversi dalla concorrenza basata sui meriti, ostacolano il mantenimento o lo sviluppo della concorrenza su un mercato in cui il grado di concorrenza è già indebolito, proprio in ragione della presenza di una o più imprese in posizione dominante.

La Corte precisa che non si può certo ritenere, in generale, che un'impresa dominante che applichi ai propri prodotti o ai propri servizi un trattamento più favorevole di quello che essa accorda a quelli dei suoi concorrenti tenga, indipendentemente dalle circostanze del caso di specie, un comportamento che si discosta dalla concorrenza basata sui meriti. Essa constata tuttavia che, nel caso di specie, il Tribunale ha effettivamente stabilito che, alla luce delle caratteristiche del mercato e delle circostanze specifiche del caso in esame, il comportamento di Google era discriminatorio e non rientrava nell'ambito della concorrenza basata sui meriti.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale ed, eventualmente, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎ (+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Decisione [C\(2017\) 4444 final](#) della Commissione, del 27 giugno 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 TFUE e dell'articolo 54 dell'Accordo SEE [caso AT.39740 – Google Search (Shopping)] (v., altresì, comunicato stampa della Commissione [IP/17/1784](#)).

² Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Svezia, Regno Unito e Norvegia.

³ Sentenza del 10 novembre 2021, Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping), [T-612/17](#) (v., altresì, comunicato stampa n. [197/21](#)).

⁴ Articolo 102 TFUE.